

**Edizione di martedì 26 Gennaio 2021**

## **CASI OPERATIVI**

**Pensione svizzera senza ritenute: cosa fare?**

di **EVOLUTION**

## **AGEVOLAZIONI**

**Il credito di imposta sulle sponsorizzazioni sportive**

di **Guido Martinelli**

## **PATRIMONIO E TRUST**

**Eccezione di prescrizione delle competenze bancarie addebitate – II° parte**

di **Francesca Dal Porto**

## **ACCERTAMENTO**

**Scissione asimmetrica e abuso del diritto**

di **Domenico Santoro, Gianluca Cristofori**

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**La definizione di holding ai fini dell'articolo 177, comma 2 bis, Tuir**

di **Ennio Vial**

## CASI OPERATIVI

---

### ***Pensione svizzera senza ritenute: cosa fare?***

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

## LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

***Una persona fisica fiscalmente residente in Italia percepisce una pensione svizzera e precisamente del primo pilastro. Come comportarsi nel caso in cui la banca non effettui la ritenuta del 5%?***

Il soggetto riceve anche la pensione relativa al secondo pilastro (LPP). Come deve essere tassata?

Va innanzitutto premesso che la legislazione svizzera in tema previdenziale prevede la presenza di tre pilastri.

Il primo pilastro è volto a garantire il minimo essenziale nella vecchiaia e in caso di decesso dell'assicurato (AVS), nonché di perdita di guadagno in seguito a invalidità (AI).

Si tratta di una contribuzione obbligatoria.

L'obbligatorietà della contribuzione va rilevata anche in relazione al secondo pilastro, che risulta costituito dalla previdenza professionale integrativa (c.d. LPP o legge sulla previdenza professionale).

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



## AGEVOLAZIONI

---

### ***Il credito di imposta sulle sponsorizzazioni sportive***

di **Guido Martinelli**



È in attesa di approdare in Gazzetta Ufficiale il **D.P.C.M. sulle modalità di richiesta del credito di imposta sulle sponsorizzazioni** previsto dall'[articolo 81 D.L. 104/2020](#) (“Decreto Agosto”) che individua le disposizioni applicative necessarie alla concessione del contributo sotto forma di credito di imposta, finalizzato ad incentivare gli **investimenti pubblicitari a favore del mondo sportivo**.

La norma introduce **un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento degli investimenti pubblicitari effettuati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020**, dalle imprese, dai lavoratori autonomi nei confronti di leghe che organizzano campionati a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società professionistiche o associazioni e società dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro Coni che operino in discipline ammesse ai giochi olimpici e svolgano attività sportiva giovanile.

**Sono ricomprese le spese “effettuate” nel periodo indicato tramite versamento bancario o postale** ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'[articolo 23 D.Lgs. 241/1997](#).

Il D.P.C.M. conferma che **la spesa dovrà risultare da apposita attestazione** rilasciata: “*dal Presidente del Collegio sindacale dell’ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista*” iscritto all’**albo dei dottori commercialisti** o dei consulenti del lavoro oppure dal **responsabile del centro di assistenza fiscale**.

**La domanda dovrà essere presentata** al dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri **entro il 1° aprile 2021** mediante un modulo che sarà reso disponibile entro il prossimo 1° febbraio.

**La domanda dovrà contenere:**

- gli elementi identificativi del **soggetto investitore** (impresa, società, ente non commerciale);

- gli elementi identificativi del **soggetto destinatario dell'investimento** (Lega, società sportiva, associazione sportiva);
- l'**ammontare complessivo dell'investimento** realizzato di importo non inferiore a 10 mila euro;
- la **durata della prestazione** fornita dal soggetto destinatario dell'investimento desumibile dal contratto;
- l'**oggetto della campagna pubblicitaria**;
- l'attestazione delle **spese sostenute rilasciata dal soggetto attestatore sopra indicato**;
- l'ammontare del **contributo richiesto** sotto forma di credito di imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati;
- la **dichiarazione della federazione sportiva** di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte delle società e associazioni sportive destinatarie dell'investimento, nonché l'appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche e paralimpiche. Trattasi di documento che i soggetti beneficiari devono richiedere ai soggetti destinatari dell'investimento e che a loro volta questi ultimi devono richiedere alla **federazione sportiva di affiliazione**. Rimane il dubbio se il riferimento all'**attività giovanile** possa limitarsi solo allo svolgimento di **corsi di avviamento** o anche alla **partecipazione di attività agonistica per minorenni**;
- per le società e associazioni sportive il **certificato di iscrizione, in corso di validità, al relativo registro del Coni**;
- la **dichiarazione sostitutiva atto di notorietà** resa, ai sensi [dell'articolo 47 D.P.R. 445/2000](#), dal **soggetto destinatario dell'investimento** (lega, società sportiva, associazione sportiva) concernente la consistenza dei ricavi prodotti nel periodo di imposta 2019 almeno pari a 150 mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro (in caso di dichiarazione mendace è prevista l'applicazione di sanzioni di carattere penale). Si suggerisce di far indicare che **il soggetto non applica la L. 398/1991** (essendo espressamente esclusi dalla norma i soggetti sportivi che hanno optato per detto regime). Rimane il dubbio per i **sodalizi che hanno l'esercizio a cavallo**. Si ritiene che si possa fare riferimento, per costoro, alla **stagione 2019/20**. Sarebbe opportuno un **ulteriore chiarimento**.

**Nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine di aprile il Dipartimento provvede alla concessione del contributo mediante pubblicazione dei soggetti beneficiari** in apposito elenco sul proprio sito istituzionale.

Il beneficio verrà riconosciuto nel **limite massimo dei fondi previsti** (novanta milioni di euro, salvo ipotetiche future integrazioni).

In caso di **insufficienza delle risorse** disponibili vi sarà una **ripartizione proporzionale** *“sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti”* (pertanto non vi è alcuna garanzia che il credito eventualmente riconosciuto sia effettivamente pari al 50% dell'investimento effettuato). Copia dell'elenco dei beneficiari verrà trasferita d'ufficio alla Agenzia delle entrate.

**Il credito è utilizzabile dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco** dei soggetti beneficiari esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

Viene infine **prevista la possibilità del recupero del credito da parte della Amministrazione Finanziaria** *“quando sia stata accertata l’insussistenza di una o più delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal presente decreto”*, ovviamente maggiorato di interessi e sanzioni.

## PATRIMONIO E TRUST

---

### ***Eccezione di prescrizione delle competenze bancarie addebitate – II° parte***

di **Francesca Dal Porto**

Seminario di specializzazione

## LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA: NOVITÀ E COMPILAZIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Dalla lettura della **sentenza della Cassazione n. 24418 del 02.12.2010**, richiamata nel [precedente contributo](#), appare evidente come diventi dirimente individuare la natura delle rimesse in conto corrente, al fine di capire quali di queste possano essere utilizzate per eccepire la **prescrizione delle competenze addebitate** (solo quelle solutorie).

Una parte della Giurisprudenza seguiva il principio espresso dalla **sentenza della Corte di Cassazione n. 4518/2014**: *“Deve osservarsi, al riguardo, che i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente **funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens**. Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici (...)”*.

Di fatto, con tale **sentenza** era stato sancito il principio per cui l'**onere della prova**, per eccepire la prescrizione decennale del diritto di ripetere competenze bancarie addebitate sul rapporto di c/c e ritenute illegittime, spettava alla banca che doveva **dedurre per ogni singolo pagamento la natura solutoria delle rimesse o meno**.

In realtà, esisteva un **altro orientamento giurisprudenziale** che limitava gli oneri probatori che gravavano sull'istituto di credito, ritenendo **sufficiente per chi eccepisce la prescrizione provare**:

- il decorso del tempo;
- l'inerzia del titolare del diritto di cui la Banca eccepiva l'avvenuta prescrizione.

Si cita a riguardo la **Sentenza n. 5864/2018 del Tribunale di Milano**, estensore Dott. Francesco Ferrari, nella quale si legge:

*“Tale conclusione è stata contestata dalla difesa attorea, la quale in particolare, ha evidenziato l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, per non avere individuato le **rimesse solutorie**.”*

*Tale considerazione, tuttavia, non può essere condivisa, se solo si consideri come il **riparto dell'onere probatorio debba essere condotto anche nell'ambito del contenzioso bancario** in forza dei principi generali e, quindi, in base alle regole dettate dall'articolo 2697 c.c., secondo cui **“chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”**.*

*Orbene, per costante insegnamento della Cassazione l'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione è costituito dal **decorso del tempo**, cui si aggiunge **l'inerzia del titolare del diritto della cui estinzione si discute**; se così è, quindi, ne consegue che la parte che eccepisca la prescrizione di un diritto sarà chiamata a provare solo il **decorso del tempo, allegando l'inattività della controparte**, (...).*

*Per effetto di tale applicazione di principi, quindi, ne consegue che **la banca che eccepisca la prescrizione della pretesa ripetitoria avanzata dal correntista non sia chiamata a individuare quali rimesse siano solutorie** e, quindi, siano tali da far decorrere il termine prescrizione; per la stessa ragione, pertanto, **non è corretto sostenere che l'onere della prova in ordine all'esistenza di affidamenti in conto corrente debba gravare sulla parte eccepiente e, quindi, sulla banca**”.*

**Secondo tale impostazione, una volta che la Banca abbia provato il decorso del tempo e l'inerzia del titolare, tutte le rimesse sono da considerarsi solutorie a meno che controparte opponga l'esistenza di affidamenti e, quindi, evidenzi come le rimesse effettuate abbiano una valenza meramente ripristinatoria della quota utilizzabile dell'affidamento in conto corrente.**

La prova dell'esistenza di **affidamenti**, in assenza della lettera di credito, può essere desunta anche per *facta concludentia*, ad esempio dalle risultanze della **Centrale Rischi della Banca d'Italia**, piuttosto che dall'esistenza di **differenti tassi di interesse riportati negli estratti conto**.

In questo caso, laddove non possa essere individuato il **plafond dell'affidamento** (dato costituente la soglia di distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie), **tutte le rimesse dovranno essere considerate come ripristinatorie**, a meno che la banca non provi che l'affidamento desunto fosse esistente, ma sino a un determinato importo, oltre il quale, quindi, le **rimesse diventano solutorie**.

In definitiva, sono rinvenibili pronunce che ritengono ammissibile la formulazione dell'**eccezione di prescrizione da parte della banca senza che sia necessaria l'indicazione delle singole rimesse solutorie**, ciò almeno qualora **la banca contesti l'esistenza di un affidamento** e pertanto si limiti ad eccepire la **prescrizione** con riguardo a (tutte) le rimesse in un indicato lasso temporale.



Si cita, infine, un ulteriore ed ancor più radicale orientamento di cui alla sentenza **del Tribunale Di Torino del 13.11.2014** (massima a cura del Prof. Dolmetta) secondo il quale si ritiene sufficiente per la banca richiedere la **prescrizione** di tutte le rimesse annotate sul c/c anteriormente al decennio **evitando di individuare data ed importo di ogni singola rimessa**.

In questo quadro giurisprudenziale, si colloca la **sentenza della Cassazione n. 2660 del 30.01.2019** (sul solco delle precedenti **Cassazione n. 27704 del 30.10.2018** e **Cassazione n. 18144 del 10.07.2018**), sulla base della quale è sancito definitivamente come, eccepita dalla banca la **prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito** per decorso del termine decennale dal pagamento, **è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata**.

L'**onere della prova** dell'esistenza di un rapporto di apertura di credito **compete quindi al cliente e non alla Banca**; non è la Banca a dover provare il fatto negativo della inesistenza di apertura di credito, o la natura solutoria delle rimesse, che invece scaturisce automaticamente dall'**assenza di prova di un rapporto di affidamento in conto corrente**.

Si possono, in definitiva, tenuto conto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, **sintetizzare i seguenti principi, in materia di onere della prova nell'eccezione di prescrizione** del diritto di ripetizione delle competenze, asseritamente indebite, addebitate su un rapporto di c/c:

- **il cliente, che agisce per la ripetizione dell'indebito** corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente, **ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato**: a fronte dell'annotazione di poste passive sul suo conto corrente nell'assunto costituenti dazione indebita (per l'esistenza di un'indebita capitalizzazione, interessi non consentiti, costi non concordati, e così via), il creditore istante è tenuto a **provare i fatti costitutivi della sua pretesa**, ossia la **dazione** e la **mancanza di una causa** che lo giustifichi o il venir meno di questa;
- **eccepita dalla banca la prescrizione del diritto** alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive in conto, quale fatto estintivo, **essa ha l'onere di allegare l'inerzia, il tempo del pagamento ed il tipo di prescrizione invocata**; e l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene;
- se, a questo punto, il **tempo decorso** dalle annotazioni passive integra il periodo necessario per il decorso della prescrizione, **diviene onere del cliente provare il fatto impeditivo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata** e, dunque, possa spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto (apertura di credito che **non è di per sé un contratto necessariamente riconnesso a quello di conto corrente**);
- in definitiva, poichè la **decorrenza della prescrizione** dalla data del pagamento è condizionata al **carattere solutorio**, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti, essa sussiste sempre in mancanza di un'apertura di credito. Pertanto, **eccepita dalla**



**banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito** per decorso del termine decennale dal pagamento, **è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito**, che qualifichi quel pagamento come **mero ripristino della disponibilità accordata**.

## ACCERTAMENTO

### **Scissione asimmetrica e abuso del diritto**

di **Domenico Santoro, Gianluca Cristofori**

Seminario di specializzazione

## L'ATTIVITÀ DI COMPLIANCE FISCALE: STRUMENTI DI PREVENZIONE DELLE CONTESTAZIONI

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In una **recente risposta a un'istanza di interpello non pubblica**, la **Direzione Regionale del Veneto dell'Agenzia delle Entrate** ha precisato che **non rappresenta una fattispecie di abuso del diritto** (ex [articolo 10-bis L. 212/2000](#)) l'operazione di **scissione parziale e asimmetrica** di una società, mediante la quale venga attribuito alla **società beneficiaria** – partecipata soltanto da uno degli originari soci della scissa – un **compendio patrimoniale** costituito esclusivamente da disponibilità liquide e da valori mobiliari (titoli obbligazionari e altri strumenti finanziari), affinché la stessa possa avviare **l'attività d'impresa commerciale** ritenuta più appropriata in base ai desiderata del proprio **socio di riferimento**.

Più in dettaglio, nel caso di specie, la società scissa, esercente attività d'impresa nel settore **immobiliare**, nonché **l'attività di gestione e amministrazione di partecipazioni** e altri valori mobiliari, per effetto del **realizzo dei principali asset partecipativi** vedeva il proprio patrimonio composto in prevalenza da **consistenti disponibilità liquide**, in parte temporaneamente reinvestite in valori mobiliari in ragione dell'acuirsi, in seno alla compagine societaria, di una crescente divergenza negli obiettivi strategico-imprenditoriali e negli interessi sociali da perseguire, vedendosi contrapporre:

1. il socio Tizio, il quale avrebbe ritenuto opportuno **continuare la medesima attività d'impresa** sino a quel momento esercitata;
2. il socio Caio, il quale avrebbe invece ritenuto opportuno **abbandonare le attività caratteristiche sviluppate dalla società nel corso degli ultimi anni**, oltre che evitare ulteriori investimenti in valori mobiliari esposti ai rischi del mercato finanziario, per focalizzare, invece, gli investimenti nell'avvio, in proprio, di **nuove iniziative imprenditoriali**;
3. il socio Sempronio, infine, il quale **non avrebbe voluto proseguire l'esercizio di qualsivoglia attività d'impresa**, né in via autonoma, né con alcuno degli altri soci della società, essendo intenzionato a destinare le somme realizzate dalla liquidazione della propria quota di partecipazione al soddisfacimento dei bisogni personali e della propria famiglia.

Per ovviare alla divergenza negli obiettivi strategico-imprenditoriali da perseguire e con l'obiettivo di **dirimere in radice i dissidi sorti tra i soci**, era emersa una **convergenza di intenti verso la seguente operazione di riorganizzazione societaria**, attuata mediante le seguenti fasi:

- acconsentire al socio Sempronio di esercitare un **recesso di tipo consensuale dalla società**, con conseguente **liquidazione in denaro della propria quota di partecipazione**, al netto della ritenuta a titolo d'imposta prevista per legge;
- **deliberare la scissione parziale, di tipo asimmetrico**, della società, a beneficio di una società di nuova costituzione, le cui quote di partecipazione sarebbero attribuite esclusivamente al socio Caio, nella veste di **unico socio interessato a una diversa attività d'impresa** e al conseguente diverso rischio imprenditoriale che la connota, il quale perderebbe la qualifica di socio della società scissa, con attribuzione alla beneficiaria di un compendio patrimoniale costituito esclusivamente da **disponibilità liquide e valori mobiliari prontamente liquidabili**.

In merito, la Direzione Regionale del Veneto dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che **"condizione essenziale"**, affinché la descritta operazione di scissione societaria possa non essere considerata una fattispecie abusiva nell'ambito dei comparti impositivi della fiscalità diretta e indiretta, *"[...] è che la scissione si caratterizzi come **operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all'operazione**, con l'impiego, nel caso specifico, della liquidità a disposizione della beneficiaria a favore degli investimenti finanziari rappresentati in istanza. Ad ogni modo, il giudizio favorevole circa la fattispecie rappresentata deve ritenersi **subordinato alla condizione che nessun asset societario, frutto degli investimenti operati con la "cassa", sia impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari** o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale, e che da ciascuna società post scissione non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei rispettivi soci (per esempio, a titolo di prestito/garanzia). In definitiva, rileva il principio per cui **le finalità perseguite attraverso la scissione rappresentata muovono da interessi propri delle società coinvolte e non da interessi dei singoli soci**".*

È stato, inoltre, osservato che **l'iscrizione tra le poste nel patrimonio netto di consistenti riserve**, da qualificare ai fini fiscali in ragione del criterio previsto dall'[articolo 173, comma 9, Tuir](#) *"[...] **preserva la potenziale tassabilità dei dividendi in capo** [al socio Caio] **differita al momento di effettiva (e definitiva) distribuzione di tali utili da parte della (nuova) società beneficiaria**".*

Con il succitato chiarimento l'Agenzia delle Entrate ha, quindi, affermato che **una scissione asimmetrica non integra una fattispecie di abuso del diritto**, non solo quando oggetto di trasferimento alla beneficiaria sia un **compendio patrimoniale qualificabile, ex ante, come una vera e propria azienda** (o un ramo di essa), **bensì anche nel caso in cui l'attività d'impresa sia solo "prospettica"**, in quanto destinata a realizzarsi proprio in conseguenza dell'operazione di riorganizzazione societaria e grazie allo sforzo del socio "uscente", in un settore economico-produttivo prima non di pertinenza della società scissa.

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### ***La definizione di holding ai fini dell'articolo 177, comma 2 bis, Tuir***

di **Ennio Vial**

Master di specializzazione

## L'ATTIVITÀ DEL CURATORE FALLIMENTARE

Scopri le sedi in programmazione >

L'[articolo 177, comma 2 bis, Tuir](#), introdotto dall'[articolo 11-bis D.L. 34/2019](#), estende il **regime di realizzo controllato** al caso del **conferimento di partecipazioni qualificate**.


L'Agenzia delle Entrate ha avuto occasione più volte di tratteggiare le **diverse finalità della norma** rispetto al **conferimento delle partecipazioni di controllo** di cui al precedente **comma 2**. Non è questa, tuttavia, l'occasione per affrontare tale tema.

Il **comma 2 bis**, pur rappresentando una **ulteriore ipotesi di applicazione del regime a realizzo controllato**, si diversifica rispetto al precedente comma per una **maggiore articolazione delle condizioni richieste**.

Ad esempio, a differenza del **comma 2**, dove il requisito è del tutto assente, il **comma 2 bis** prevede che, per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali che determinano la **natura qualificata delle partecipazioni** si riferiscono **a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale**, secondo la definizione di cui all'[articolo 55 Tuir](#), e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale **demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa**.

In altre parole, **se la società conferita non è una "holding"**, la **clausola non opera**. Se, invece, la società partecipata è una **"holding"**, la **clausola opera a condizione che le partecipate svolgano una attività di impresa commerciale** come tratteggiata dall'[articolo 55 Tuir](#). Ricordiamo che la definizione dell'[articolo 55](#) è quella utilizzata ai fini della *pex* dall'[articolo 87 Tuir](#).

Ipotizziamo la seguente **struttura societaria**.



Si ipotizzi che **Tizio detenga il 40% della *holding***, che a sua volta **detiene il 60% della società Alfa commerciale**. Tizio intende **conferire il proprio 40% in un'altra società da lui interamente detenuta**.

L'[articolo 177, comma 2 bis, Tuir](#) appare in prima battuta applicabile, in quanto la partecipazione del 40%, oggetto del conferimento, risulta essere **qualificata**.

Tuttavia, essendo la società conferita una ***holding***, ed essendo la società a valle una società che svolge **attività commerciale**, si deve calcolare la qualificazione della partecipazione anche in relazione a quest'ultima, tenendo conto della **demoltiplicazione della catena di controllo**.

Poiché  $40\% * 60\% = 24\%$ , la partecipazione può dirsi **qualificata** ed il conferimento può avvenire **a realizzo controllato**.

La questione cruciale, tuttavia, attiene alla **definizione di *holding* da utilizzare**.

Al riguardo, si segnala che l'Agenzia delle Entrate, interpellata sul punto, ha **glissato per ben tre volte**, in quanto la questione diventava **irrilevante alla luce delle risposte fornite ad altre parti dei quesiti proposti** ([risposte alle istanze di interpello n. 314 e 315/2019](#); [risposta all'istanza di interpello n. 381/2020](#)).

La definizione di *holding* non può che essere quella dell'[articolo 162 bis Tuir](#), e ciò per una serie di ragioni.

Al di là delle classiche ragioni di ordine logico sistematico, si deve considerare che la **locuzione utilizzata nel comma 2 bis** "*società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni*" collima esattamente con quella dell'[articolo 162 bis, comma 1](#),

[lett b\) e lett. c\) n. 1\), Tuir.](#)

Inoltre, il **comma 1** dell'[articolo 162 bis Tuir](#) prevede espressamente che le definizioni contenute nella norma **valgono ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive** di cui al D.Lgs. 446/1997.

Apparirebbe del tutto singolare che una norma come il **comma 2 bis**, peraltro successiva rispetto all'[articolo 162 bis Tuir](#), si ponesse in contrasto con quest'ultima.